

Comunicazione del 15 aprile 2020

Conclusione contratti di finanziamento Plafond calamità naturali

Si fa riferimento alle convenzioni ABI – CDP “Plafond Ricostruzione Sisma 2012”, “Plafond Sisma Centro Italia” e “Plafond Eventi Calamitosi”, che definiscono le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, dal sisma del Centro Italia del 2016 e da una serie di eventi calamitosi verificatisi in Italia a decorrere dal marzo 2013.

Al riguardo, considerata la situazione di emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro paese e delle conseguenti difficoltà dei beneficiari dei predetti contributi di recarsi in filiale per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento e/o delle relative richieste di utilizzo allegata agli stessi contratti, si conferma, d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, che le banche possono applicare per la conclusione delle suddette fattispecie le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. DL “Liquidità”, cfr allegato), che consente alle stesse banche di acquisire il consenso della clientela a dettaglio - così come definita dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia - riguardo la conclusione di un contratto anche mediante posta elettronica non certificata, con le modalità richiamate dal medesimo DL “Liquidità”.

La norma riveste carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti e le richieste di utilizzo conclusi tra la data di entrata in vigore del predetto decreto legge e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Per i clienti non al dettaglio, beneficiari dei predetti finanziamenti agevolati, è possibile utilizzabile per le medesime finalità, in luogo dell’e-mail, la posta elettronica certificata.